



ISTITUTO PER L'INNOVAZIONE E TRASPARENZA DEGLI APPALTI
E LA COMPATIBILITA' AMBIENTALE

DECRETO MINISTERIALE 20 LUGLIO 2012, N. 140

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

“REGOLAMENTO RECANTE LA DETERMINAZIONE DEI PARAMETRI PER LA LIQUIDAZIONE DA PARTE DI UN ORGANO GIURISDIZIONALE DEI COMPENSI PER LE PROFESSIONI REGOLARMENTE VIGILATE DAL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, AI SENSI DELL'ARTICOLO 9 DEL DECRETO-LEGGE 24 GENNAIO 2012, N. 1, CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 24 MARZO 2012, N. 27”

(G.U. 22 AGOSTO 2012, N. 195)

(in vigore dal giorno successivo a quello di pubblicazione in G.U.)

DISPOSIZIONI DI INTERESSE

AGGIORNAMENTO NORMATIVO N. 21/2012

<p>AFFIDAMENTO SERVIZI TECNICI: DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI A BASE DI GARA (Capo V- artt. 33-39)</p>	<p>In attuazione dell'art. 9, comma 2, del D.L. 24 gennaio 2012, n. 1, convertito con legge 24 marzo 2012, n. 27, come modificato dal recente decreto sulla crescita (D.L. 83/2012 convertito con L. 134/2012) il D.M. 140/2012 in esame individua i parametri per la liquidazione in sede giurisdizionale dei compensi ai professionisti, in seguito all'abolizione delle tariffe professionali.</p> <p>Detti parametri, in forza di quanto stabilisce la normativa sopra richiamata, si applicano anche ai fini della determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all'architettura e all'ingegneria di cui alla parte II, titolo I, capo IV del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163.</p> <p>Le disposizioni di interesse sono contenute nel Capo V, articoli da 33 a 39 e nel relativo allegato che definisce le classificazioni delle prestazioni professionali riferibili ai predetti servizi.</p>
--	--

**SOPPRESSIONE
SOCIETÀ IN HOUSE
(Art. 4)**

Il comma 1 prevede la soppressione delle società *in house* (nella fattispecie: società il cui fatturato sia costituito per oltre il 90% da prestazione di servizi alla pubblica amministrazione):

- mediante scioglimento delle stesse **entro il 31 dicembre 2013**, ovvero
- tramite alienazione delle partecipazioni detenute, con procedure ad evidenza pubblica, accompagnata dal contestuale affidamento del servizio per 5 anni **decorrenti dal 1 gennaio 2014**.

A far data dal 1 gennaio 2014, le amministrazioni che non abbiano provveduto allo scioglimento o all'alienazione nei termini sopra detti, non potranno affidare direttamente servizi alle società in argomento, né disporre rinnovi degli affidamenti in corso (comma 2).

Restano escluse dal campo di applicazione della norma (comma 3):

- le società che svolgono servizi ai cittadini;
- le centrali di committenza;
- Consip;
- Sogei;
- ulteriori società che saranno individuate con apposito D.P.C.M. sulla base delle particolari esigenze di interesse pubblico generale perseguite.

Le pubbliche amministrazioni, pertanto, fatte salve le eccezioni sopra elencate, a decorrere dal 1 gennaio 2014 saranno tenute a reperire sul mercato, mediante procedure ad evidenza pubblica, i beni e i servizi necessari al loro funzionamento. L'affidamento *in house* sarà possibile esclusivamente entro la soglia di 200.000 euro annui, salve le convenzioni in essere fino alla loro naturale scadenza (e comunque non oltre il 31/12/2013) (commi 7-8).

La norma precisa che anche l'acquisizione di beni e servizi a titolo oneroso da enti di diritto privato- associazioni e fondazioni diverse da quelle di ricerca- deve avvenire secondo le regole dell'evidenza pubblica, onde assicurare la massima concorrenzialità (comma 6).

**RIDUZIONE DELLA SPESA
PER BENI E SERVIZI NEL
SETTORE SANITARIO
(Art. 15, comma 13)**

Per la riduzione della spesa per l'acquisto di beni e servizi nel settore sanitario, sono previste le misure di seguito riportate.

- **Riduzione automatica importi contrattuali.** Gli importi e le connesse prestazioni relative a contratti in essere di appalto di servizi e di fornitura di beni e servizi, con esclusione degli acquisti dei farmaci, stipulati da aziende ed enti del Servizio sanitario nazionale, sono ridotti del 5 per cento a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto per tutta la durata dei contratti medesimi; tale riduzione per la fornitura di dispositivi medici opera fino al 31 dicembre 2012.
- **Rinegoziazione contratti in corso.** Le aziende sanitarie sono tenute a rinegoziare i contratti in corso ed eventualmente a recedere dagli stessi, qualora i prezzi unitari siano superiori del 20% rispetto ai prezzi di riferimento individuati dall'Osservatorio dei contratti pubblici.
- **Ricorso alle centrali di committenza.** Gli enti del servizio sanitario nazionale, ovvero, per essi, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, utilizzano, per l'acquisto di beni e servizi relativi alle categorie merceologiche presenti nella piattaforma Consip, gli strumenti di acquisto e negoziazione telematici messi a disposizione dalla stessa Consip, ovvero, se disponibili, dalle centrali di committenza regionali di riferimento. I contratti stipulati in violazione di detto obbligo sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e sono causa di responsabilità amministrativa.
- **Global service e facility management.** Costituisce adempimento ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del SSN, ai sensi della vigente legislazione, la verifica della redazione dei bandi di gara e dei contratti di global service e *facility management* in termini tali da specificare l'esatto ammontare delle singole prestazioni richieste (lavori, servizi, forniture) e la loro incidenza percentuale relativamente all'importo complessivo dell'appalto. Alla verifica del predetto adempimento provvede il Tavolo tecnico di verifica degli adempimenti di cui all'articolo 12 dell'Intesa Stato-Regioni del 23 marzo 2005, sulla base dell'istruttoria effettuata dall'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici